

**VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI  
RELATIVO ALLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2015**

Il giorno 28 aprile 2015, l'Organo di Revisione del Comune di Borgo Ticino (NO) in persona del Dott. Pier Luigi Passoni - Revisore Unico, redige il seguente parere sulla proposta di deliberazione dell'Organo esecutivo relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015 ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 118/2011 e relativi prospetti allegati, riguardanti la determinazione del Fondo pluriennale vincolato e del Risultato di amministrazione al 1/1/2015.

**Premesso che:**

- Il Decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, integrativo e correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014, le amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;

**IL REVISORE DEI CONTI**

Visto l'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale stabilisce:

*“Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:*

- a) *nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II, quelli relativi alla politica regionale unitaria-cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;*
- b) *nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale,*

per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato nella contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)."

Visti i commi 8 e 9 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014;

**Rileva** quanto segue.

### 1) RIDETERMINAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Dal rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale nella seduta convocata per il giorno 28 aprile 2015, emergono le seguenti risultanze:

	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1/01/2014	-	-	484.158,85
Riscossioni	853.714,79	3.444.070,12	4.297.784,91
Pagamenti	1.033.136,71	2.804.674,75	3.837.811,46
Fondo cassa al 31/12/2014	-	-	<b>944.132,30</b>
Residui attivi	1.212.331,12	1.482.135,56	2.694.466,68
Residui passivi	1.152.777,46	1.734.818,40	2.887.595,86
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2014</b>			<b>751.003,12</b>

Il risultato di amministrazione di Euro 751.003,12 risulta così composto:

	<b>2014</b>
<b>Risultato di amministrazione</b>	<b>751.003,12</b>
di cui:	
a) Vincolato	32.622,61
b) Per spese in conto capitale	6.811,65
c) Per fondo ammortamento	0,00
d) Per fondo svalutazione crediti	0,00
e) Non vincolato	711.568,86

Tale risultato di amministrazione viene così modificato a seguito della cancellazione di residui attivi e passivi a cui non corrisponde un'obbligazione giuridica perfezionata:

<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato nel Rendiconto 2014</b>	+	<b>751.003,12</b>
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(-)	429.483,56
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	+	307.983,28
<b>Risultato di amministrazione al 01/01/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui</b>	=	<b>629.502,84</b>

Il Revisore ha proceduto alla verifica a campione:

- dei residui attivi cancellati;
- dei residui passivi cancellati, con particolare riferimento a quelli relativi ad impegni assunti ai sensi dell'art. 183, comma 5, D.Lgs. 267/2000 nella sua previgente formulazione.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il procedimento interno propedeutico alla cancellazione ha previsto l'extrapolazione dei residui attivi e passivi incassati nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 2015 e la data di riaccertamento; successivamente, le risultanze sono state vagliate attraverso carte di lavoro atte a rideterminare i residui stessi in base alla eliminazione/destinazione/conservazione.

Il risultato di amministrazione così rideterminato deve essere verificato in base agli obblighi di accantonamento e di vincoli imposti dal nuovo ordinamento contabile.

#### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

I residui attivi confermati nel riaccertamento straordinario devono essere verificati rispetto all'accantonamento obbligatorio per crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine, il punto 5), lettera b), della procedura di riaccertamento straordinario dei residui indicata al capo 9.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2), prevede che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia

determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e nell'esempio n. 5 in appendice.

Il Revisore ha richiesto il metodo di calcolo utilizzato per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità per ogni capitolo di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Il Revisore prende atto che, ai fini del calcolo, non sono stati considerati:

- i residui attivi verso altre amministrazioni pubbliche;
- i residui attivi per i quali non si sono ritenuti sussistenti rischi di inesigibilità;
- i residui attivi riscossi interamente al momento del riaccertamento straordinario;

Il Revisore prende, altresì, atto che la formula utilizzata è stata, per tutti i capitoli, quella della media semplice applicata agli ultimi cinque anni.

L'importo calcolato per il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a complessivi Euro 587.972,65 ed è stato accantonato, con riporto nel prospetto Allegato n. 5/2, per l'importo sopra citato.

Oltre al Fondo crediti di dubbia esigibilità non sono stati iscritti altri Fondi a copertura di rischi e di altre passività potenziali.

\*\*\*

## **2) DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)**

Il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (All. n. 4/2), prevede che:

*“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

*Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.*

*Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:*

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.*

*Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.*

*L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato."*

L'organo di revisione prende atto che per la determinazione del fondo pluriennale vincolato:

- A) i residui attivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad Euro 773.460,19;
- B) i residui passivi cancellati in quanto reimputati agli esercizi in cui sono esigibili ammontano ad Euro 1.096.134,10;
- C) i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato ammontano ad Euro: Zero.

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica a campione dei residui attivi e dei residui passivi reimputati.

Dalle verifiche effettuate è emerso che il procedimento interno propedeutico alla re-imputazione dei residui attivi e passivi è stato gestito unitariamente a quello, di cui si è già riferito, relativo alla cancellazione: le relative carte di lavoro hanno consentito di rideterminare i residui stessi in base alla eliminazione/destinazione/conservazione.

La determinazione del Fondo pluriennale vincolato trova la seguente rappresentazione:

<b>DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>		
	<b>Segno</b>	<b>IMPORTO</b>
Residui attivi cancellati in quanto re-imputati agli esercizi in cui sono esigibili	(-)	773.460,19
Residui passivi cancellati in quanto re-imputati agli esercizi in cui sono esigibili	+	1.096.134,10
Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato	+	0,00
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</b>	<b>=</b>	<b>322.673,91</b>

Il Fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015, determinato in sede di riaccertamento straordinario, costituisce un'entrata da iscrivere nel bilancio di previsione 2015/2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale.

Tale operazione, come risulta dal relativo prospetto di dettaglio contenuto nella deliberazione dell'organo esecutivo, evidenzia un fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata:

- del bilancio 2015 pari ad Euro Zero per la parte corrente e ad Euro 339.175,64 per la parte in conto capitale;

- del bilancio 2016 pari ad Euro 24.561,45 per la parte corrente e ad Euro Zero per la parte in conto capitale;
- del bilancio 2017 e di quello degli anni successivi pari ad Euro 16.501,73 per la parte corrente e ad Euro Zero per la parte in conto capitale.

\*\*\*

### 3) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La determinazione del risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2015, nonché l'individuazione delle quote accantonate destinate e vincolate, si riassumono come segue:

<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI</b>		
	<i>Segno</i>	<i>IMPORTO</i>
<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2014 determinato nel Rendiconto 2014</b>	+	<b>751.003,12</b>
Residui attivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	(-)	429.483,56
Residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate	+	307.983,28
Residui attivi cancellati in quanto re-imputati agli esercizi nei quali divengono esigibili	(-)	773.460,19
Residui passivi cancellati in quanto re-imputati agli esercizi nei quali divengono esigibili	+	1.096.134,10
Residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato	+	0,00
Fondo pluriennale vincolato (differenza tra i residui passivi cancellati e re-imputati ed i residui attivi cancellati e re-imputati)	(-)	322.673,91
<b>Risultato di amministrazione al 01/01/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui</b>	=	<b>629.502,84</b>

<b>COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI</b>		
	<i>Parziale</i>	<i>TOTALE</i>
<b>Risultato di amministrazione al 01/01/2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui</b>		<b>629.502,84</b>
<b>PARTE ACCANTONATA</b>		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	587.972,65	
<b>Totale parte accantonata</b>		<b>587.972,65</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	39.434,26	
Vincoli derivanti da trasferimenti	0.00	

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0.00	
Altri vincoli da specificare	0.00	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>39.434,26</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti</b>		<b>0.00</b>
<b>Totale parte disponibile</b>		<b>2.095,93</b>

\*\*\*

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate,

Raccomandato:

- il puntuale rispetto del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata per l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese, che rappresenta una delle più rilevanti novità conseguente all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche;
- che, in occasione delle future attività di riaccertamento ordinario dei residui, sia prestata particolare attenzione all'esigenza di fornire e documentare con esaustiva motivazione le decisioni in ordine alla loro conservazione o cancellazione;

#### **il Revisore dei conti**

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui ed alla composizione del risultato di amministrazione al 1/1/2015.

Considerato, infine, che l'articolo 3, comma 9, del D.Lgs. 118/2011 così dispone:

*“Il riaccertamento straordinario dei residui di cui al comma 7 è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni”;*

si invita l'Ente ad effettuare le opportune registrazioni nel bilancio provvisorio al fine di rendere subito operative le rettifiche dovute all'esito del riaccertamento straordinario. Il bilancio di previsione 2015/2017 sarà già predisposto tenuto conto del riaccertamento straordinario.

#### **IL REVISORE DEI CONTI**

Dott. Pier Luigi Passoni

